



COMUNE DI MUSSOMELI

PIANO COMUNALE AMIANTO

Art. 4 lett.b) L.R. n. 10 del 29/04/2014
Adottato con deliberazione della G.M. n. _____ del _____



Redatto secondo le linee guida Pubblicate sulla GURS della Regione Sicilia del 7 agosto 2015 n.32 con la circolare 22 luglio 2015 , ai sensi della L.R. 29.04.2014, n. 10 recante norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Carmelo Alba)

COMUNE DI MUSSOMELI
AREA TECNICA

PIANO COMUNALE AMIANTO

1. INTRODUZIONE

Storicamente l'amianto è caratterizzato da forti contraddizioni in quanto, nel giro di pochi decenni da materiale per la sicurezza a garanzia dell'incolumità dei cittadini, in quanto ignifugo e malleabile, si è trasformato in materiale vietato dal mercato in quasi tutto il mondo ed in Italia dal 1992.

L'amianto è presente nei manufatti edilizi e in attrezzature industriali sotto molteplici forme e in diverse centinaia di prodotti commercializzati fino a pochi anni fa. Esso comprende una famiglia di silicati fibrosi che, per le caratteristiche di resistenza al calore, agli acidi ed agli alcalini è stato, fino al 1994, largamente usato nell'industria, nei trasporti e nell'edilizia, sia in forma friabile (coibentazioni di tubature, pannelli isolanti, rivestimenti isolanti a spruzzo) che compatta (manufatti in cemento-amianto quali lastre piane o ondulate per coperture, canne fumarie, pavimenti vinilici, serbatoi idrici e condotte per acqua). Tutti i materiali sopra elencati, a causa della vetustà ed in assenza di idonea manutenzione, possono rilasciare in aria fibre di amianto che, se inalate, provocano gravi patologie dell'apparato respiratorio, come ad esempio l'asbestosi, placche pleuriche e inspessimenti pleurici diffusi, il tumore maligno del polmone e della laringe e il mesotelioma pleurico, nonché neoplasie a carico di altri organi.

Con la legge n. 257 del 27/03/1992 veniva affidata, dallo Stato, alle Regioni il compito di predisporre piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, dalla quale legge.

A seguito della citata legge la Regione Siciliana ha emanato il D.P. 27/12/1995 avente per oggetto "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", con la quale veniva disposta l'approvazione formale della delibera di G.R. n. 555 del 22/12/1995.

Inoltre, con la L.R. n. 10 del 29/04/2014 in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013 e del Piano Sanitario Regionale, sono state approvate le "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto", legge dalla quale è scaturita da parte della Presidenza della

Regione l'emanazione della Circolare del 22/07/2015, recante le "linee guida per la redazione del PIANO COMUNALE AMIANTO", di cui all'art. 4, comma 1 lett. b) della suddetta norma.

La Redazione del Piano Comunale Amianto è un percorso che deve essere affrontato con grande senso di responsabilità, secondo principi di tutela della salute e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, per la soluzione di un problema che interessa in modo articolato parti del territorio di Mussomeli .

2. OBIETTIVI

2.1 Scopo del presente piano è l'elaborazione di un piano di azioni finalizzato al raggiungimento della concreta attuazione, sul territorio del Comune di Mussomeli, di tutte le misure previste dalla normativa vigente per prevenire ed eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto, secondo tre obiettivi fondamentali:

- censimento;
- rimozione rifiuti con presenza di amianto abbandonati;
- programmazione degli interventi di rimozione.

2.2 Nello specifico gli obiettivi del presente piano riguardano:

l'acquisizione delle schede di autonotifica da parte di tutta la cittadinanza di Mussomeli e degli Enti pubblici;

l'immediato censimento "mappature" di tutti i siti, edifici pubblici e privati, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto al fine di "fotografare" la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre;

2.3 rimozione rapida di tutti i rifiuti abbandonati con presenza di amianto e relativo smaltimento, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni;

2.4 programmazione di tutti gli interventi di bonifica attraverso la rimozione e smaltimento dei manufatti, di qualsiasi tipologia e dimensione, contenenti amianto, secondo le indicazioni riportate nell'art. 10 della L.R. 29/04/2014 n. 10 ;

2.5 istituzione di un collegamento diretto tra Comune e cittadinanza attraverso il sito web istituzionale ed indicazione del responsabile del procedimento in materia.

3. CENSIMENTO

In ottemperanza del D.M. 101/2003 l'individuazione e determinazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito, rappresenta la prima fase di mappatura che, attraverso una seconda fase di elaborazione delle informazioni, dovrà evidenziare, fra i siti individuati nella prima fase, quelli con necessità di bonifica urgente.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'allegato "A" del D.M. 18/03/2003, n. 101, il censimento dei siti con presenza di materiali contenenti amianto, presenti nel territorio di Mussomeli, deve tenere conto:

A) della categorie di ricerca;

B) dei dati fondamentali per la mappatura dei siti.

A CATEGORIA DI RICERCA

Categoria 1 Impianti Industriali Attivi o Dismessi

Categoria 2 Edifici Pubblici e Privati

Categoria 3 Presenza Naturale

Categoria 4 Altra Presenza di Amianto da Attività di Antropica

Per ognuna delle superiori categorie, l'allegato "A" al D.M. 18/03/2003 n. 101, indica le tipologie di impianti, di edifici pubblici e privati, siti naturali e siti con presenza di amianto da attività antropica, dei quali si dovrà tenere conto nella realizzazione della mappatura.

Categoria 1 (impianti industriali attivi o dismessi) all'interno di questa categoria si dovranno distinguere:

- impianti di lavorazione dell'amianto, ovvero, impianti nei quali l'amianto era utilizzato quale materia prima nell'ambito del processo produttivo;

- impianti non di lavorazione dell'amianto, ovvero, impianti nei quali l'amianto è o era presente negli impianti all'interno dei macchinari, tubazioni, servizi etc.

Per quanto attiene le tipologie di impianti che potranno essere considerati urgenti, si fa riferimento a quelli definiti nell'allegato B, lett. a) del D.P.R. 08/08/1994, tenendo conto che, l'evoluzione tecnologica e strutturale può aver determinato modificazioni che potrebbero escludere attività oramai non più presenti o introducendo nuove attività.

Categoria 2 (edifici pubblici o privati) per quanto attiene gli edifici, si individuano le seguenti tipologie:

a) scuole di ogni ordine e grado;

b) ospedali e case di cure;

c) uffici della pubblica amministrazione;

- d) impianti sportivi;
- e) grande distribuzione commerciale;
- f) istituti penitenziali;
- g) cinema, teatri e sale convegni;
- h) biblioteche;
- i) luoghi di culto;
- j) edifici residenziali;
- k) edifici agricoli e loro pertinenze;
- l) edifici industriali e loro pertinenze.

Categoria 3 (presenza naturale) per quanto attiene le aree con presenza naturale dell'amianto si procederà alla mappatura degli ammassi rocciosi caratterizzati dalla presenza di amianto.

Categoria 4 (altra presenza di amianto da attività antropica) per quanto riguarda l'evidenziazione di aree territoriali omogenee ad elevata diffusione dell'utilizzo di materiali contenenti amianto, si deve fare riferimento soprattutto al dato indicativo sulla qualità di materiali contenenti amianto derivante dal censimento amianto.

Il dato qualitativo dovrà essere riferito alla popolazione presente nell'area ed al rischio di esposizione.

B DATI FONDAMENTALI PER LA MAPPATURA DEI SITI

- localizzazione completa del sito;
- estensione del sito;
- persistenza di attività;
- data di dismissione o di abbandono delle strutture presenti;
- stato di conservazione, accessibilità e distanza dal centro abitato;
- densità di popolazione interessata;
- tipo di amianto presente (tipo di minerale);
- tipologia del materiale;
- effettuazione di bonifica, esclusa la rimozione;
- superficie esposta all'aria, presenza di fibre aerodisperse;
- coinvolgimento del sito in opere di urbanizzazione;
- presenza di dati epidemiologici (malattie asbesto correlate nel territorio) e presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre.

La “mappatura” coinvolgerà il personale assegnato all’area tecnica e il personale assegnato alla Polizia Municipale . La “mappatura” coinvolgerà in modo particolare tutta la cittadinanza di Mussomeli la quale ha il compito di segnalare i siti inquinanti e gli immobili contenenti presenza di amianto (coperture, rivestimenti, serbatoi, condotti etc..).

3.1 Considerazioni e definizione dei siti da censire

La presenza di materiali contenenti amianto sul territorio siciliano è pressoché ubiquitaria pertanto, prioritariamente necessita stabilire differenti criteri di indagine in relazione alla pericolosità dei materiali stessi, con riferimento alla presenza di amianto friabile e compatto, come definiti dal decreto Ministeriale alla Sanità del 06/09/1994.

Per il suddetto fine si definiscono:

- friabili i materiali che possono essere facilmente sbriciolabili o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
- compatti i materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici, quali dischi abrasivi, frese, trapani etc.

Questa distinzione, di fatto, stabilisce per grandi linee il diverso grado di pericolosità dei materiali, anche se in effetti l’accessibilità dei materiali e l’eventuale presenza di confinamento costituiscono elementi da considerare ai fini della valutazione complessiva del rischio.

I materiali friabili sono considerati più pericolosi dei compatti per la loro maggiore capacità di disperdere fibre libere in aria.

Quindi, un primo passo importante è riuscire ad individuare i materiali friabili; in linea di massima si stima che questi materiali costituiscano circa il 10% del totale e inoltre che siano concentrati in aree particolari, prevalentemente sedi di settori produttivi.

Ben diversa è la situazione per i materiali compatti i quali costituiscono oltre il 90% del totale; essi caratterizzati da un’elevata diffusione territoriale, che raggiunge la sua massima espressione nelle coperture in cemento-amianto presenti soprattutto negli edifici industriali. Non bisogna , inoltre, dimenticare che, anche questi materiali, sebbene in misura molto minore dei friabili, possono dar luogo a dispersioni di fibre libere nell’ambiente a seguito dei naturali processi di invecchiamento o a cattiva gestione nella manutenzione. Sono proprio questi materiali, a causa della loro diffusione, a rappresentare “il rischio amianto” maggiormente percepito dalla popolazione.

Sulla base di quanto sopra riportato e tenendo presente l’allegato “A” al D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 (Criteri per la mappatura della presenza di amianto), di seguito viene sintetizzato il dettaglio dei vari ambiti di intervento. Per ogni categoria di ricerca, per quanto esposto nelle considerazioni

preliminari, è essenziale poter individuare e differenziare i materiali di tipo friabile, meno diffusi ma più pericolosi, da quelli di tipo compatto.

3.1.1 Impianti industriali attivi o dismessi: sono soprattutto gli edifici industriali abbandonati ed in attesa di demolizione meritevoli di attenzione, anche in ragione del fatto che, numerosi siti industriali abbandonati, tra i quali rientrano gli altrettanto numerosi siti minerari dismessi, erano provvisti di estese coperture in eternit che oggi risultano fortemente deteriorate e pertanto vanno considerate quale probabile causa di rilascio di fibre nell'atmosfera e di inquinamento del suolo. Non è comunque da escludere nemmeno la presenza di MCA anche in siti ancora attivi.

3.1.2 Grandi impianti industriali: si ritiene che comprendano gli impianti dell'industria petrolchimica e chimica, quelli per la produzione di energia elettrica (prevalentemente termoelettrica con uso di combustibili fossili), i siti minerari in esercizio ed, in genere, quelli che necessitano di elevata produzione termica. È prevedibile che in questa categoria di ricerca si possano trovare anche discrete quantità di amianto friabile, sotto forma di coibentazione di tubazioni, caldaie, forni, etc.

3.1.3 Impianti a pressione: Dovrebbero comprendere tutti i generatori e i recipienti a pressione soggetti a controllo periodico da parte dei servizi delle ASP. Sono da escludere quelli costruiti dopo il 1992-1993, in quanto è ipotizzabile l'assenza di amianto. Anche qui, l'amianto friabile eventualmente presente è rappresentato dalle guarnizioni e dalle coibentazioni delle tubazioni.

3.1.4 Cantieri navali: in questo tipo di attività industriale, sia di piccole che di grandi dimensioni, è prevedibile un certo uso sia di amianto friabile per guarnizioni e per la coibentazione di tubazioni o pannellature interne (sia degli impianti che dei natanti in costruzione), che in matrice compatta per coperture di capannoni, etc.

3.1.5 Edifici pubblici o aperti al pubblico: si ritiene che siano disponibili, presso diversi soggetti, tra cui principalmente le ASP, solo informazioni molto parziali e sicuramente non sistematizzate. In applicazione della legge regionale n. 10/2014 sono pervenute presso l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale di protezione civile, le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 5 della citata legge. La varietà dei siti è molto elevata se si tiene conto di tutte le tipologie indicate nel decreto. Infatti vi sono comprese le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali e le case di cura, gli uffici della pubblica amministrazione, gli impianti sportivi, la grande distribuzione commerciale, i cinema, i teatri, le sale convegni, le biblioteche, etc. In questa categoria rientrano anche le reti idriche, interrate e non, sia di proprietà pubblica che privata.

3.1.6 Edifici privati: questa categoria rappresenta da sola circa il 70 - 80% del totale dei siti con presenza di materiali contenenti amianto, soprattutto del tipo compatto: il cemento amianto ed i suoi manufatti tipici quali le coperture, i pannelli prefabbricati, le canne fumarie, le tubazioni ed i serbatoi per l'acqua ne costituiscono la quasi totalità. Questi materiali sono quelli nei cui confronti si registrano le maggiore resistenze all'adozione dei programmi di manutenzione e controllo e/o alla rimozione.

3.1.7 Presenza naturale: in Sicilia non sono presenti cave di amianto tuttavia è presente il Sito di interesse nazionale (SIN) di Biancavilla presso il quale numerosi e approfonditi studi condotti a partire dai primi anni novanta hanno dimostrato la presenza di un minerale fibroso, poi denominato Fluoroedenite, con caratteristiche morfologiche e tossicologiche paragonabili a quelle dei minerali complessivamente definiti con il termine di amianto. Presso tale sito sono da anni in corso le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e/o di bonifica durante le quali L'ARPA esegue il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse con la finalità di controllo della eventuale presenza di fibre emesse nell'atmosfera a seguito delle attività di bonifica poste in essere. L'ARPA esegue altresì il monitoraggio della qualità dell'aria al fine di verificare i possibili rilasci di fibre provenienti dalle formazioni rocciose per cause naturali (soprattutto meteorologiche) e le eventuali variazioni in termini di miglioramento, conseguenti alla attività di MISE e/o di bonifica poste in essere nel sito.

3.1.8 Altra presenza di amianto da attività antropica: in questa categoria rientrano gli impianti di smaltimento definitivo e i depositi abusivi in più occasioni riscontrati e segnalati dagli organi di PG che svolgono compiti di accertamenti ambientali sul territorio. È soprattutto in terreni abbandonati che le possibilità di contaminazione sono da tenere in grande considerazione poiché l'interramento di rifiuti è stato molto praticato in passato come dimostrano i rilievi fatti in questi anni dai suddetti organi di Polizia giudiziaria che, nell'espletamento dei loro compiti istituzionali, sono venuti spesso a conoscenza di tali reati ambientali. Anche le baraccopoli post sisma del 1968 nella Valle del Belice, con gli annessi manufatti adibiti sia ad uso pubblico che privato, vanno inserite in questa categoria.

4. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il censimento dei siti avverrà attraverso modalità e tecniche diverse. Principalmente, l'individuazione dei siti sarà eseguita con i dati provenienti dalle schede di autonotifica (vedi allegato B e C) di cui all'art. 5 della L.R. 29/04/2014 n. 10 e dalle segnalazioni pervenute attraverso il sito web del Comune di Mussomeli (www.comunedimussomeli.it).

Dopo aver acquisito le informazioni, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della L.R. 29/04/2014 n. 10 saranno effettuate le necessarie verifiche, mediante la P.M., per rintracciare i soggetti (pubblici e

privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto, nonché ai soggetti imprenditoriali che svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto) inadempienti cui verrà irrogata la sanzione di cui all'art. 5, comma 6, della L.R. n. 10/2014 e contestualmente verrà inoltrata la lettera con richiesta di compilazione della scheda di autonotifica (secondo la modulistica di cui all'allegato B e C), da restituire entro 30 giorni al Comune che, comunicherà le relative informazioni direttamente all'ARPA.

Il rilevamento della presenza di amianto tramite le schede di autonotifica avverrà con le modalità previste dal D.M. 18/03/2003, n. 101 e dall'art 5, comma 3 e seguenti, della L.R. 29/04/2014, n. 10. Le segnalazioni di autonotifica dovranno contenere informazioni per la valutazione iniziale da cui dedurre la necessità o meno di successivi accertamenti e/o integrazione di dati.

In tal senso nelle comunicazioni inviate per l'autonotifica saranno indicati dei campi necessariamente da compilare con informazioni specifiche di carattere generale (quali ad esempio: tipologia dei materiali estensione della superficie, ubicazione in quota, programma di manutenzione e controllo etc.).

La segnalazione di autonotifica avverrà nei modi e termini indicati nello specifico avviso di censimento amianto di cui all' Allegato "A"

4.1 Acquisizione dei dati da segnalazioni via web

Le attività di censimento potranno inoltre essere effettuate anche attraverso le segnalazione via web da parte dei singoli cittadini, o da parte delle associazioni di volontari aventi i requisiti di cui all'art. 12 della citata legge regionale 29 aprile 2014 e che operano secondo i criteri dettati dal medesimo articolo. Tali segnalazioni rivestono particolare rilevanza, in quanto, si riferiscono spesso ad elementi non segnalati dai proprietari dei siti (ad esempio abbandoni di rifiuto).

4.2 Approfondimenti e verifiche

I necessari approfondimenti e le verifiche circa le informazioni acquisite mediante le comunicazioni di autonotifica o il controllo delle mancate comunicazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni verranno effettuati, anche con sopralluoghi, della P.M. con il supporto del personale dell'Ufficio tecnico comunale.

4.3 Popolamento del database

Nelle more dello sviluppo di apposita applicazione informatica, le informazioni reperite tramite le autonotifiche o i sopralluoghi verranno inserite su appositi database che verranno trimestralmente trasferiti mediante PEC all'Ufficio Amianto Regionale.

A tale scopo potrà essere utile acquisire anche le informazioni, relative al territorio comunale, già in possesso delle ASP ai sensi della normativa vigente.

In tali database dovranno essere, man mano, inserite anche le informazioni relative alla rimozione e smaltimento. Tale strumento si caratterizza per la sua dinamicità e dovrà essere costantemente aggiornato fino alla completa eliminazione di qualsiasi MCA presente sul territorio comunale.

5. INTERVENTI DI BONIFICA

Acquisiti i dati sulle localizzazioni dei siti con presenza di amianto, sulle quantità presenti, sullo stato di usura, ma soprattutto sulla tipologia, ovvero se è presente in forma friabile o compatta, verrà avviato un programma di interventi che prevede la rimozione, il trasporto, lo stoccaggio e il conferimento all'impianto regionale di trasformazione di cui all'articolo 14 della L.R. n. 10/2014. Tale programma di interventi per la rimozione dell'amianto verrà aggiornato annualmente e trasmesso all'Ufficio Amianto Regionale ai fini di ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 10 della L.R. n. 10/2014.

6. SANZIONI

La sanzione di cui ai commi precedenti è determinata ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge 27/03/1992, n. 257 ovvero:

- la mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'art. 3 della suddetta legge, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dall'art. 1 della suddetta Legge, sono punite con l'ammenda da euro 5.164,57 ad euro 25.822,84;
- per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4 della suddetta Legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.615,20 ad euro 18.076,00;
- a chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, della suddetta Legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71;
- per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, della suddetta Legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.582,28 ad euro 5.164,57.

Si precisa che, alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente paragrafo, il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato dispone l'eventuale cessazione delle attività delle imprese interessate.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Legge n. 257 del 27 marzo 1992
2. D.P.R. 8 agosto 1994
3. D.M. 6 settembre 1994
4. Decreto Presidenziale Regione siciliana 27 dicembre 1995
5. Legge n. 93 del 23 marzo 2001
6. D.M. n. 101 del 18 marzo 2003
7. Documento approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in data 29 luglio 2004
8. D.M. 10 novembre 2011
9. L.R. n. 10 del 29 aprile 2014
10. Circolare 22/07/2015 della Presidenza Regione Sicilia

7. ALLEGATI AL PIANO AMIANTO

allegato A_avviso pubblico censimento

allegato B_scheda autonotifica soggetti privati

allegato C_scheda autonotifica soggetti imprenditoriali che svolgono attività di bonifica e smaltimento amianto.

Mussomeli 12/05/2016



Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Ing. Carmelo Alba)